

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Mauro Maria Marino)

Roma, 15 febbraio 2012

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (COM (2011) 880).

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 880 definitivo;

considerato che esso contiene una proposta volta a istituire un quadro pluriennale di cinque anni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, per determinarne i settori tematici di attività ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, adottato il 15 febbraio 2007;

ricordato che i settori tematici di attività dell'Agenzia sono definiti dal Consiglio in un quadro pluriennale e che il Consiglio ha provveduto in tal senso adottando la decisione 2008/203/CE del 28 febbraio 2008 e istituendo un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012, che giunge a termine alla fine del 2012;

considerato che tra i settori tematici dell'attività dell'Agenzia individuati nella proposta, rispetto al primo quadro pluriennale, sono inseriti l'integrazione dei rom, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria;

tenuto conto che la proposta di decisione COM(2010) 708 def. che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, intendeva già modificare il quadro pluriennale per l'Agenzia in modo da estenderne i compiti ai settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale;

formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata, come per il regolamento istitutivo dell'Agenzia, nell'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 308 del trattato delle Comunità europee), non potendo essere individuata nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia, poiché si tratta di un fondamento normativo derivato e non di una disposizione del Trattato;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto si limita a elencare i settori tematici di attività dell'Agenzia, senza introdurre misure intrusive dell'autonomia degli Stati membri;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità poiché appare congrua alle finalità che intende perseguire, senza modificare in alcun modo il mandato dell'Agenzia e senza ritoccarne il regolamento istitutivo;

nel merito, si esprime una valutazione positiva sulla proposta di decisione poiché i settori tematici individuati sembrano soddisfare la necessità che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali. In particolare, per quanto riguarda i settori tematici introdotti rispetto al precedente quadro pluriennale (l'integrazione dei Rom, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria), va sottolineato come l'integrazione dei Rom rappresenti una chiara priorità per l'Unione europea, come dimostra l'invito della Commissione alle istituzioni dell'UE a sostenere il quadro per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, contenuto nella comunicazione COM(2011) 173 def. Quanto all'introduzione della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria, già prevista dalla proposta di decisione COM(2010) 708 def. che modifica la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, la 14^a Commissione permanente si è già espressa positivamente con le osservazioni allegata alla risoluzione della 1^a Commissione del 19 gennaio 2011, considerando la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto estende alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia l'attività dell'Agenzia in conseguenza della comunitarizzazione di tutti gli ambiti connessi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inclusi quelli che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rientravano nel cosiddetto terzo pilastro, ed erano quindi in tutto o in parte riconducibili a una dimensione intergovernativa;

si auspica, infine una maggiore attenzione nell'interpretazione e nell'applicazione, nelle legislazioni interne dei vari Paesi membri dell'Unione, della Carte europea dei detenuti, allo scopo di pervenire ad una sostanziale integrazione delle norme che disciplinano tale materia.

Mauro Maria Marino